



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA

N. 31 DEL 28/04/2023

OGGETTO: ORARI DI SVOLGIMENTO SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI ALL'APERTO SU AREE PUBBLICHE E NEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA STAGIONE ESTIVA 2023 (01/05/2023 – 30/09/2023)

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- Le attività di svago, trattenimento e socializzazione per la cittadinanza, unitamente ad altre eventuali iniziative che potrebbero essere organizzate dal Comune, diventano un'importante occasione per superare le difficoltà dovute al difficile periodo di emergenza sociale che stiamo vivendo;
- tali iniziative, tuttavia, se non adeguatamente regolamentate, in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone - anch'esso da tutelare - e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- appare pertanto necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte; è indubbio infatti che risponda all'interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo ma anche che le stesse debbano svolgersi senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate;

DATO ATTO che gli eventuali spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi, allo scopo di attirare la clientela (*piano bar, concertino, diffusione musica dal vivo, cabaret, musica con Dj ecc.*):

1. **devono** svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico e che quelle svolte all'interno dei locali (al chiuso) non sono comprese nella presente trattazione;
2. **sono esenti** dall'autorizzazione ex art. 68 TULPS, **solo ove sussistano** le seguenti condizioni:
 - l'ingresso sia libero e gratuito;
 - l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
 - siano assenti spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (*pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.*);

- non siano pubblicizzati gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
 - il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati.
3. **sono assoggettate** ad autorizzazione di pubblico spettacolo ex art. 68 e 69 TULPS, quando presentino i seguenti elementi:
- pagamento del biglietto di ingresso;
 - pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti;
 - complessità della struttura del locale dove si svolge l'attività;
 - rilevante numero di persone che accedono al locale (D.M. 16 febbraio 1982).

CONSIDERATO ALTRESI' che tutte le eventuali attività di spettacolo e trattenimento - **non connesse ai pubblici esercizi** - organizzate a fine imprenditoriale in occasione di *sagre, feste di paese o fiere cittadine*, **sono soggette ad autorizzazione di pubblico spettacolo** di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS;

ATTESO che questa Amministrazione:

- in linea con le proprie scelte ed i relativi investimenti, ritiene importante fornire un criterio di riferimento in ordine ad una materia concernente il rilancio economico della città dove i pubblici esercizi e le attività commerciali costituiscono, soprattutto nel periodo estivo e nei momenti di maggior afflusso, un presidio del territorio, contribuendo, anche attraverso le variegata attività di intrattenimento, ad una corretta fruizione degli spazi della città;
- parimenti, ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento, attraverso provvedimenti che stabiliscano in particolare che **dopo le ore 23.00, ogni attività musicale all'esterno dovrà cessare.**

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*", che dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;
- l'art. 8 della LR 10/08/2001 n. 13 "*Norme in materia di inquinamento acustico – attività temporanee*" e l'art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 26/10/1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico – competenze dei Comuni*", in ordine alla disciplina delle attività temporanee sotto il profilo dell'inquinamento acustico;
- gli artt. 61 e seguenti della LR 02/02/2010 n. 6 "*Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - somministrazione di alimenti e bevande*";
- il vigente Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale;
- il vigente Statuto Comunale nonché in generale i vigenti Regolamenti "*per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale*", "*per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche*";
- il vigente *Regolamento Locale di Igiene*;
- il Capo I del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana "*sicurezza urbana e pubblica incolumità*";

RITENUTO ragionevole procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività musicali all'aperto nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all'aperto attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizzino, in deroga agli attuali limiti fissati

dal piano di zonizzazione acustica, i **pubblici esercizi** interessati ad effettuare i trattenimenti all'aperto, nelle ore serali, per il periodo dal **1 maggio 2023 – 30 settembre 2023 solo nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi**;

RITENUTO altresì di consentire l'effettuazione di spettacoli musicali all'aperto durante l'intero arco settimanale **unicamente nell'ambito** di manifestazioni di carattere **culturale o sociale**, in deroga agli attuali limiti fissati dal piano di zonizzazione acustica;

CONSENTE

in deroga a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica e dal Regolamento di Polizia Urbana, **limitatamente al periodo dal 1 maggio 2023 – 30 settembre 2023** quanto segue:

- 1) lo svolgimento di **intrattenimenti all'aperto nei pubblici esercizi (esclusivamente negli spazi già autorizzati alla somministrazione)** all'esterno dei locali:
 - dalle ore **19.00 alle ore 23.00**: il venerdì, il sabato la domenica e i giorni festivi e prefestivi;
- 2) lo svolgimento **di manifestazioni di pubblico spettacolo in genere all'aperto**:
 - dalle ore **19.00 alle ore 22.00**: in tutti i giorni feriali unicamente nell'ambito di eventuali manifestazioni di carattere culturale o sociale;
 - dalle ore **19.00 alle ore 23.00**: il venerdì, il sabato la domenica e i giorni festivi e prefestivi.

PRECISA

Che il numero di eventi da realizzare nell'arco della settimana non dovrà mai risultare superiore a 3 e che il regime autorizzatorio per i medesimi eventi è il seguente:

- 1) Per le attività di cui al punto **1a) (intrattenimenti all'aperto)**: preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19 L. 241/1990 (*utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune*) da presentare esclusivamente al protocollo del Comune, con l'indicazione delle date di svolgimento, durante l'intero periodo di validità dell'ordinanza;
- 2) Per le attività di cui al punto **1b) (manifestazioni di pubblico spettacolo)**: autorizzazione ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. o Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19 L. 241/1990 nei casi previsti, da presentare attraverso il portale dedicato www.impresainungiorno.gov.it;

ORDINA

- 1) **di limitare** l'orario di diffusione della musica alle **ore 23.00**;
- 2) **di limitare** ad un numero **massimo di 2** per ogni settimana, i giorni di durata degli eventi musicali all'interno delle manifestazioni di pubblico spettacolo;
- 3) **il rispetto** dei seguenti valori massimi di immissione sonora **concessi in deroga** ai valori fissati dall'art. 2 della legge 447/95 e dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale: 65 db (LeqA) misurati a mt 1,00 dalla facciata dell'edificio maggiormente esposta al rumore su tutto il territorio comunale e precisando che, nel caso in cui - nell'ambito di una specifica manifestazione - sia previsto il superamento di tali limiti, dovrà preventivamente essere chiesta ed ottenuta apposita Autorizzazione in deroga ai limiti di cui all'art. 8 della LR 13/2001.

AUTORIZZA

Il Responsabile del competente Servizio Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive, Attuazione Urbanistica e Tutela Ambientale, ad assumere connessi e conseguenti atti gestionali in esecuzione del presente provvedimento sindacale, ivi compresa la verifica del rispetto dei valori

massimi stabiliti di immissione di cui al precedente punto 3) avvalendosi del supporto tecnico di ARPA, in tutti i casi di presunto inquinamento acustico.

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia trasmessa a tutti i soggetti di seguito elencati, per osservarla e farla osservare:
 - all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Milano – Corso Monforte, 31 – 20122 Milano protocollo.prefmi@pec.interno.it
 - all'ARPA Dipartimento di Milano e Monza Brianza - U.O. Monitoraggi Ambientali, via Spagliardi 19, Parabiago, pec : dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - al Comandante della Polizia Locale - poliziapoglianomilanese@pec.it;
 - al Comando Stazione Carabinieri Nerviano – via Bergamina 4 Nerviano - tmi41970@pec.carabinieri.it
 - al Comando Polizia Stradale competente per territorio – pec sezpolsrada.mi@pec.ps.poliziadistato.it
 - al Comando Compagnia Guardia di Finanza – via Dei Martiri, 5 – Rho – pec mi1800000p@pec.gdf.it
 - alla locale ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Prevenzione Medica– via Manzoni 7, Rho pec dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
 - a tutti gli uffici del Comune di Pogliano Milanese - sede;
- 2) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni e sul sito internet del Comune, nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio comunale anche a mezzo del sito internet comunale.
- 3) che, per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
- 4) la riserva di verificare l'effettiva efficacia delle misure imposte con il presente atto e di apportare modifiche o ulteriori restrizioni nel caso in cui le stesse si siano dimostrate insufficienti a garantire gli obiettivi fissati.

IL SINDACO

Carmine Lavanga

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Lombardia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Pogliano Milanese, li 28/04/2023

**IL SINDACO
LAVANGA CARMINE**